


DIREZIONE GENERALE

Cassa Italiana Geometri
Protocollo Generale
cipea 000270932 13/03/2021



SDG

Ai Collegi Geometri d'Italia

LORO SEDI

Oggetto: Quesiti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4568/2021 - Nota di risposta

Facendo seguito alla nota prot. n. 249902 del 2 marzo u.s. con la quale è stata trasmessa a codesti Collegi la sentenza della Corte di Cassazione n. 4568/2021 che ha affermato la fondatezza del regime iscrivito disciplinato dalla Cassa nell'ambito del proprio Statuto, si informa che stanno pervenendo alla Cassa numerosi quesiti con cui i professionisti chiedono se l'iscrizione all'Albo comporti l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del versamento della contribuzione minima anche in difetto dell'esercizio dell'attività professionale.

Al fine di rendere chiara ed omogenea la comunicazione con gli iscritti riguardo ad un tema così importante e delicato, l'Ente ha formulato una risposta standard nella quale si afferma che coloro che sono iscritti all'Albo ma non svolgano nemmeno in via occasionale o saltuaria attività professionale e - in ossequio all'art. 5 dello Statuto - provvedano ad inoltrare alla Cassa l'apposita autocertificazione secondo le modalità previste nelle delibere consiliari n. 2/2003 e n. 123/2009, non sono automaticamente iscritti alla Cassa.

Tale risposta standard, che si allega alla presente, potrà essere utilizzata ogni qualvolta venga posto un quesito di tale natura sì da poter fugare ogni dubbio interpretativo circa il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia richiamata.

Si informa inoltre che, sul medesimo tema, è stata predisposta una FAQ, pubblicata nel sito istituzionale, sezione "La Cassa per te - FAQ - Contribuzione - Iscrizione e cancellazione".

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)



Gent.le geometra,

la sentenza della Corte di Cassazione n. 4568/2021 ha riconosciuto la potestà regolamentare dell'Ente in materia iscrivitiva e, di conseguenza, la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dei professionisti, iscritti al solo Albo, laddove sia stato riscontrato l'esercizio di attività professionale.

Ciò non comporta naturalmente l'automatica iscrizione alla Cassa di tutti coloro che sono iscritti all'Albo laddove non svolgano, nemmeno in via occasionale o saltuaria, attività professionale.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che la Cassa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, abbia legittimamente modificato il regime iscrivitivo rendendo obbligatoria l'iscrizione per tutti gli iscritti all'Albo professionale per i quali, in difetto di prova contraria o comunque di accertato esercizio di attività riservate ai geometri, l'esercizio della libera professione viene presunto.

In buona sostanza, le suddette modifiche regolamentari non hanno mutato l'ambito dei soggetti obbligati all'iscrizione alla Cassa, ma solo stabilito il principio che l'esercizio della professione ha sempre effetto ai fini contributivi. Nello specifico, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, lo svolgimento di attività professionale, comporta sempre l'obbligo di iscrizione alla Cassa, anche quando sia priva dei caratteri di continuità ed esclusività, non rilevando inoltre la gratuità, la scarsa rilevanza, il numero esiguo, l'effettuazione per sé stessi, per parenti o per un datore di lavoro.

Pertanto, il geometra iscritto al solo Albo che non eserciti la professione e che - in ossequio all'art. 5 dello Statuto - provveda ad inoltrare alla Cassa l'apposita autocertificazione secondo le modalità previste nelle delibere consiliari n. 2/2003 e n. 123/2009, non è tenuto al versamento della contribuzione minima.

Cordiali saluti.